

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo
Il Dirigente

Area 15
10 Settore Prov.le del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, n. 3
84121 SALERNO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0277451 11/04/2012

Mittente : Generale - Geotecnica

Assegnatario : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno

Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETORE 03	
11 APR. 2012	11 APR. 2012
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri	
80133 NAPOLI	
ire - 10221m	
IL DIRIGENTE	

Area 04 - 01 Settore
Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

già pervenuto?
Enna Pecarino

Oggetto: Prat. n. 5003/08 Avv.ra: Trasmissione sent. n. 106/11 presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli relativa al ricorrente Marino Vincenzo + 8.

Si riscontra, la nota n. 254477 del 02.04.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale, relativa all'oggetto, e si comunica che questo Settore relativamente al detto procedimento, non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia, riconducibile al detto procedimento.

Pertanto si rimette la detta nota al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno per l'eventuale seguito di competenza

gb

Dr. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

15 - 03

Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0254477 02/04/2012

Ritorno : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Classifica : 4.171.

15 - 10

Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: CC-5003/2008
Oggetto: Marino Vincenzo +8 c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 106/2011
C. Appello Napoli

In relazione al giudizio in oggetto, si trasmette la sentenza emarginata, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, salvo Vostra diversa valutazione, non si ravvisano motivi per proporre gravame, anche in ordine alle motivazioni in essa riportate e ai precedenti giurisprudenziali in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
- 3 APR. 2012
A: <i>Bianchi</i>
FIRMA

R. G. n. 156/08
Cron. n. 360
Rep. n. 215
Est. dr. M.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO	Presidente
dott. Maria Silvana FUSILLO	Giudice delegato
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE	Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 156/08 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 16/05/010 e vertente


t r a

Marino Vincenzo (C.F. MRNVCN53S15F912H), Petrosino Vincenzo (C.F. PTRVCN83P10F912Y), Petrosino Vittorio (C.F. PTRVTR41C07F912Q), Raimo Giovanni (CF: RMAGNN51A26F912U) Barbarulo Nicola (C.F. BRBNCL84R14F912P), Medugno Elena (C.F. MDGLNE62A42F913C), Gambardella Luigi (CF: GMBLGU71L01F912X) Mattiello Giovanni (CF: MTTGNN69C19F912R) e Salzano Giuseppina (CF: SLZGPP54P41C129P) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Leone e dall'avv. Ermanno De Nicola, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Aniello Melorio, sito in Napoli, via P. Colletta, 23, per mandato a margine del ricorso;

RICORRENTI

E

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e



difeso dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo; *CF: 80011990630*

E

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (già Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino), in persona del Commissario Straordinario in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maurino, elettivamente domiciliata in Napoli, Galleria Vanvitelli, 2 (c/o Andromeda S.r.l.), giusta procura a margine della comparsa e provv autorizzativo; *CF: 80009450653*

e

P.C.M.-Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, in persona del Presidente *p.t.*, *ope legis* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11.

RESISTENTI

E

Provincia di Salerno, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Casella, Ugo Cornetta e Francesco Tedesco, elettivamente domiciliata in Napoli, via Crispi, 80, presso lo studio dell'avv. Stanislao Giammarino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione e delib. 112/09, in atti. *CF: 80000390650*



C o n c l u s i o n i

Ricorrente: previa declaratoria di responsabilità solidale dei resistenti, condannarsi gli stessi, in solido, al pagamento in favore dei resistenti delle somme accertate dalla ctu, oltre interessi e rivalutazione. Spese con attribuzione.

Consorzio: dichiararsi la carenza di giurisdizione del TRAP per essere al controversia devoluta al giudice ordinario (Tribunale di Nocera Inferiore); rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva e perché infondata.

Regione e Provincia: rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva e perché infondata.

P.C.M.: rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva del Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 31/07/08 e rinotificato 29/01/09, ex art. 176 RD 1775/1933, Marino Vincenzo, Petrosino Vincenzo, Petrosino Vittorio, Raimo Giovanni, Barbarulo Nicola, Medugno Elena, Gambardella Luigi, Mattiello Giovanni e Salzano Giuseppina hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, la Provincia e la P.C.M.-Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, e hanno esposto che in occasione del violento nubifragio del 06/10/2007, le acque provenienti dall'Alveo Comune Nocerino hanno rotto l'argine destro e hanno travolto e danneggiato le vetture di loro proprietà, tutte parcheggiate nell'area di servizio di un distributore di carburante, sito in Nocera Inferiore, via S. Anna. Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che i resistenti, tenuti

alla manutenzione dell'alveo, siano condannati al risarcimento dei danni, come quantificati dal ctp per ciascuna parte, oltre interessi e rivalutazione.

La Regione Campania si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere tenuta alla manutenzione la Provincia o altri enti, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il danno è stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni. Il Consorzio, costituitosi, ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo Tribunale per essere la controversia devoluta al giudice ordinario (Tribunale di Nocera Inferiore), la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Regione, e l'eccezionalità delle precipitazioni che hanno determinato l'allagamento. La Provincia, costituitasi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Regione Campania e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il danno è stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni. La P.C.M.-Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno si è costituita e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe

Motivi della decisione

L'eccezione di carenza di competenza di questo TRAP, erroneamente denominata di giurisdizione, è infondata. Il TRAP è un organo specializzato della giurisdizione ordinaria e, pertanto, attiene alla competenza e non alla giurisdizione, come erroneamente dedotto dal Consorzio, la questione se di una determinata questione debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il TRAP (Cass. Ord. 8239 del 6/6/02). La domanda rientra nella competenza di questo Tribunale, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p.a. sono riservate al giudice

ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica (Cass. 6/2/07 n. 2566; Cass. SU 20.1.06 n. 1066; Cass. 11/01/01 n. 315; Cass. SU 507/1999; Cass. 8.3.2005 n. 5045; Cass. 12.1.2001 n. 385; Cass. SU 26.8.97, n. 8054). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. 28.5.97, n. 4725). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva od omessa manutenzione di un alveo o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (T.S.A.P. 6.3.96, n. 26; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (T.S.A.P. 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26). Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza di questo TRAP per essere competente il giudice ordinario, sollevata dal Consorzio.

Devono essere accolte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della Provincia e della P.C.M., per essere passivamente legittimate la Regione e il Consorzio.

Come ripetutamente affermato da questo TRAP, la Regione, titolare delle funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e della sistemazione degli alvei (in virtù

dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, dell'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8), non ha provveduto ancora al trasferimento delle proprie competenze agli enti minori, e in particolare, alle Province, come previsto dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Il mutamento di competenze non si è attuato concretamente, non essendosi ancora verificato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), e a cui è subordinato l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. Ne consegue la legittimazione passiva della Regione in ordine alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali, cui si affianca la competenza dei Consorzi per la manutenzione ordinaria dei canali inseriti in un comprensorio di bonifica. Devono essere rigettate, pertanto, le domanda proposte avverso la Provincia di Salerno. La P.C.M.-Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacinò Idrografico del Fiume Sarno non è titolare di alcuna attribuzione che riguardi la manutenzione ordinaria degli alvei naturali e delle opere idrauliche, essendo unicamente responsabile delle opere di bonifica, smaltimento, depurazione necessarie alla riqualificazione del fiume Sarno, realizzate mediante appalti pubblici. Va rigettata, pertanto, la domanda risarcitoria anche nei confronti della P.C.M. Considerata la complicata ripartizione di competenze tra gli enti locali, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

Con sentenza del 17/06/2002, questo TRAP con ampia motivazione e sulla base di elementi raccolti in quel giudizio, avente a oggetto il

risarcimento di danni cagionati nel 1996 dalla rottura dell'argine sinistro dell'alveo Comune Nocerino, concluse che quest'ultimo non è un'opera idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica artificiale (colatore), di competenza delle Regioni (D.P.R. 15.1.72 n. 11), ma affidato alla manutenzione, alla gestione e alla custodia del Consorzio di Bonifica, nel cui comprensorio esso si trova (nella specie, il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, attualmente denominato Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno), che è responsabile (in qualità di custode, ex art. 2051 cc e per incuria, ex art. 2043), quindi, dei danni derivanti dal difetto di manutenzione. La sentenza escluse, inoltre, la responsabilità della Regione, che non è proprietaria del canale e non ne cura direttamente la gestione, in quanto ha competenza solo in materia di corsi d'acqua naturali non integrati in una rete di bonifica, oltre che sui canali non ricadenti in un comprensorio di bonifica (art. 2, lett. e, del d.p.r. 15.1.72 n. 8, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia; art. 90, lett. e, del d.p.r. 24.7.77 n. 616; art. 10, lett. f, della legge 18.5.89 n. 183). Tale conclusione, trova riscontro in quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 69/96 del TSAP. Questa conferma che l'alveo "*ricade per intero nel comprensorio di bonifica dell'agro Sarnese Nocerino, di cui costituisce il più importante colatore*" ed aggiunge che esso non ha conseguito alcuna classificazione come opera idraulica, mentre risulta riportato in catasto alla voce "Acque esenti da estimo" in ditta Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche (informazioni fornite dal Genio Civile di Salerno con nota del 20.5.91). Aggiunge, poi, che il corso del *Solofrana*, originandosi a monte del comune di Solfora, confluisce nel fiume Sarno e se ne diparte di nuovo, dando origine più a valle, nei pressi di Nocera Inferiore, al *Cavaiola* e poi all'alveo *Comune Nocerino*, che a sua volta si immette nel fiume Sarno. La natura di "collettore artificiale delle acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana" dell'alveo Comune Nocerino è stata riconosciuta, inoltre, dalle consulenze

svolte in altri giudizi. Altre decisioni, anteriori e successive, sia di questo TRAP che del TSAP, hanno, d'altronde, riconosciuto la natura di corso d'acqua naturale dell'alveo, con conseguente responsabilità, ex art. 2043 cc, della Regione. La sopravvenuta LR n. 4 del 25/02/2003 della Regione Campania ha espressamente previsto (art. 3) che i compiti e gli interventi dei Consorzi di Bonifica "sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite", utilizzando i finanziamenti regionali (art. 7). Tale norma attribuisce, in via esclusiva, alla Regione il potere di realizzare interventi e opere di manutenzione straordinaria e configura, pertanto, la correlativa responsabilità della stessa in ordine ai difetti di manutenzione, concorrente con quella del Consorzio che tali interventi realizza in qualità di concessionario, che gestisce le opere e ne cura la manutenzione. Pur essendo l'alveo Comune Nocerino un'opera di bonifica artificiale affidata alla gestione del Consorzio, e non un corso d'acqua naturale, deve essere affermata, pertanto, la responsabilità concorrente della Regione per non avere eseguito lavori di sistemazione degli argini dell'alveo, mediante affidamento in concessione al Consorzio, come previsto dalla suddetta normativa. Va dunque affermata la legittimazione passiva della Regione, che, a mezzo del Genio Civile di Salerno intervenne subito dopo l'evento e provvide all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'alveo, responsabilità concorrente con quella del Consorzio, in ordine ai danni causati dalla rottura dell'argine destro per cui è causa e dall'omessa manutenzione dell'alveo.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

E' provata, e non è contestata, la legittimazione attiva dei ricorrenti, provata dalle ctp, con le allegate copie delle carte di circolazione, da cui risulta la proprietà dei singoli veicoli.

Dalle schede di rilevazione dei danni causati dall'evento del 6-7/10/07, e dalle attestazioni della Protezione Civile Comunale, che constatò i danni subiti dai ricorrenti, dal verbale di somma urgenza redatto dal Genio Civile

di Salerno immediatamente dopo il nubifragio, che accertò la rottura di 40 m. di muro spondale destro dell'alveo Comune Nocerino "costituito da murature in blocchi di tufo di antica e fatiscente costruzione", dal verbale dei VV.FF, dalla ctu e dalle ct di parte con le allegate fotografie si evince che, a seguito delle forti precipitazioni, il 06 ottobre del 2007 le acque dell'alveo Comune Nocerino, in cui confluiscano numerosi scarichi industriali, tra cui quelli del polo conciario di Solofra, dopo avere rotto l'argine destro, invasero la via S. Anna danneggiando i veicoli parcheggiati, tra cui quelli dei ricorrenti, che, su disposizione del Comune di Nocera Inferiri, furono rimossi e trasportati presso il Soccorso Stradale di Francavilla A., che li restituì successivamente ai proprietari. Come questo stesso Tribunale ha avuto già ripetutamente modo di accertare in occasione di analoghe controversie aventi a oggetto danni causati dalle ripetute rotture degli argini dell'alveo Comune Nocerino (nel 2003 e nel 1996), gli argini e l'alveo si trovavano in pessimo stato di manutenzione. Sulla base di tali elementi, va affermata la responsabilità per incuria della Regione e del Consorzio, che non hanno provveduto a eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico. Gli enti resistenti, dunque, devono rispondere dei danni subiti dal ricorrente, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che si tratta di bene demaniale non soggetto ad uso generale da parte dei cittadini, non avendo dato dimostrazione del caso fortuito; non v'è prova, infatti, del carattere eccezionale degli eventi meteorologici che provocarono lo straripamento, né della loro idoneità, per forza ed intensità loro proprie, a produrre vasti allagamenti, mentre è stata provata l'insufficienza ed il degrado dell'alveo, e dei suoi argini (v. pp. 5-6 ctu che esclude il carattere eccezionale dell'evento meteorologico).

Al fine di procedere alla concreta liquidazione del danno subito dai ricorrenti, il ctu ha esaminato le perizie di parte e le fotografie e ha tenuto conto della vetustà dei veicoli e dell'entità del danno, che ha liquidato in

misura pari al valore commerciale del veicolo, detratto il valore del relitto, nell'ipotesi in cui il danno subito supera il valore commerciale. In accoglimento delle ben motivate conclusioni del ctu, ritiene il Collegio di stimare il danno in: € 1.800,00 per l'Alfa Romeo 146 tg BA772XD, di Marino Vincenzo, somma pari al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto; € 1.979,02 per il ripristino della Mercedes Classe A tg BH267YX di Petrosino Vincenzo; € 1.284,24 per il ripristino della Ford Fiesta tg CR960AN di Petrosino Vittorio; € 4.028,42 per il ripristino della Seat Ibiza tg CR958AR di Raimo Giovanni; € 1.570,13 per il ripristino della Fiat Bravo tg AZ546LM di Barbarulo Nicola; € 800,00 per la Rover RF tg AS930WZ di Medugno Elena, somma pari al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto; € 700,00 per la Fiat Tempra tg VE834258 di Gambardella Luigi, rottamata, somma pari al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto; € 5.805,30 per il ripristino della Fiat Stilo tg CJ833TS e € 900,00 per la Volkswagen tg F1G31602, somma pari al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, € 600,00 per la Y 10 tg AD198YK, somma pari al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, tutti veicoli di Mattiello Giovanni; € 1.762,91 per il ripristino della Toyota Yaris tg DG814VR di Salzano Giuseppina.

Ritenuto che su tali somme vadano attribuiti gli interessi nella misura legale dal 31/07/08, data della domanda, al saldo, non si ritiene dover procedere alla rivalutazione all'attualità delle somme liquidate, determinate dal ctu nel marzo 2010 (Cass. 3871/04; Cass.12452/03; Cass.4242/03; Cass. 5161/01).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, e si pongono definitivamente a carico del Consorzio e della Regione le spese relative alla ctu.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello

di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da Marino Vincenzo, Petrosino Vincenzo, Petrosino Vittorio, Raimo Giovanni, Barbarulo Nicola, Medugno Elena, Gambardella Luigi e Mattiello Giovanni,, contro la Regione Campania e altri, così provvede:


- rigetta le domande proposte avverso la Provincia di Salerno e la P.C.M.- Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno; spese compensate;

- condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido, al pagamento: di € 1.800,00 in favore di Marino Vincenzo, di € 1.979,02 in favore di Petrosino Vincenzo, di € 1.284,24 in favore di Petrosino Vittorio, di € 4.028,42 in favore di Raimo Giovanni, di € 1.570,13 in favore di Barbarulo Nicola, di € 800,00 in favore di Medugno Elena, di € 700,00 in favore di Gambardella Luigi e di € 7.305,30 in favore di Mattiello Giovanni, e di € 1.762,91 in favore di Salzano Giuseppina, oltre interessi come in motivazione;

- condanna, altresì, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido, alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti, che liquida in complessive € 3.921,68, di cui € 228,68 per esborsi, € 2.168,00 per diritti, € 1.525,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Leone e all'avv. Ermanno De Nicola, dichiaratisi antistatari e pone definitivamente a carico del Consorzio e della Regione le spese relative alla ctu.

Così deciso in Napoli il 20/06/2011.

IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 LUG. 2011

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLI)